

N. 705

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCI, D’ALÌ, AZZOLLINI, MUNGARI e
MUNDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1996

Istituzione dell’Ente per la ricerca agroalimentare e forestale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
Titolo I - Istituzione, finalità, compiti dell'Ente nazionale per la ricerca agroalimentare e forestale	»	7
Titolo II - Organi e amministrazione dell'Ente	»	9
Titolo III - Organizzazione delle strutture di ricerca	»	17
Titolo IV - Il personale	»	20
Titolo V - Le risorse finanziarie	»	22
Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - Attualmente l'attività di ricerca e sperimentazione in campo agroalimentare, escludendo solo quella condotta in sede universitaria, perchè non sempre finalizzata e generalmente impostata su preminenti funzioni didattiche, è distribuita in una miriade di organismi facenti capo a ben cinque Ministeri (risorse agricole, ricerca scientifica, industria, sanità, ambiente). Molte duplicazioni determinano sperpero di risorse e scarsa efficacia dei risultati.

Gli organismi vigilati dal Ministero delle risorse agricole vanno dagli Istituti sperimentali ventitrè Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA), ad altri enti ed organismi operanti in campo di ricerca e sperimentazione e poco collegati tra loro.

La legge di istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (legge 4 dicembre 1993, n. 491), individua la necessità di riforma indicando il criterio dell'ente unico e della possibile riforma degli altri organismi.

Lo strumento del regolamento, previsto nella legge, non appare idoneo a realizzare una vera riforma perchè si limiterebbe a fondere in un unico ente i ventitrè Istituti sperimentali, senza affrontare le modifiche necessarie per migliorare l'efficienza operativa della ricerca e l'efficacia dei risultati verso l'esterno.

Che la ricerca sia il motore dello sviluppo non vi è dubbio e d'altra parte l'esperienza storica lo conferma in molti casi, tutti coronati da successo. E sono proprio i settori maturi, come l'agroalimentare, a farne maggiore richiesta ed a beneficiare più di altri dei risultati innovativi.

Basti ricordare che la ricerca sugli avviamenti colturali tra la fine del '700 e gli inizi dell'800 diede l'avvio allo sviluppo dell'agricoltura moderna e con essa alla nascita dell'economia di mercato. Da allora la ricerca ha guidato l'evoluzione tecnologica del settore, permettendone progressi rile-

vanti sia sul piano agronomico che su quello economico e sociale.

Negli ultimi anni, la ricerca sui miglioramenti varietali è stata protagonista di una seconda rivoluzione verde in molti paesi emergenti, trasformandoli da importatori netti di generi alimentari in esportatori netti. Le profonde innovazioni genetiche hanno addirittura promosso lo sviluppo di una nuova disciplina e di nuovi campi di interesse, quali le biotecnologie.

A fronte di questi riconoscimenti, molti si limitano a reclamare un maggiore impegno pubblico per accrescere i flussi finanziari alla ricerca, sottovalutando altre questioni fondamentali, come l'efficienza interna agli organismi, l'efficacia dei risultati, la ricerca di meccanismi più idonei ad assicurare la rispondenza della ricerca alle reali esigenze di innovazione dell'impresa attraverso idonee forme di divulgazione.

Per tutti questi motivi occorre realizzare uno stretto coordinamento tra i vari centri di ricerca e sperimentazione, anche attraverso la creazione di un unico organismo di coordinamento che sia in grado di accrescere l'autonomia operativa delle sedi di ricerca e al tempo stesso la responsabilità dei suoi operatori.

Bisogna infatti evitare che l'istituzione di un ente unico si traduca in un sistema verticistico, con la conseguenza di reprimere la libertà di ricerca ed accrescere la complessità amministrativa.

Occorrerà invece valorizzare l'apertura delle sedi ove si fa ricerca (nel nostro progetto i dipartimenti ed i laboratori), dando loro ampia autonomia e responsabilizzare i ricercatori sui risultati della ricerca, alleggerendo gli inutili quanto inefficaci controlli formali di legittimità.

Lungo queste linee generali questo disegno di legge intende perseguire alcuni principi qualificanti, di seguito esposti.

L'attività di ricerca e sperimentazione, deve essere finalizzata a produrre risultati potenzialmente utili e applicabili da parte di utenti esterni (*in primis* le imprese, ma anche enti ed istituzioni locali), evitando tra l'altro di confondersi con quella svolta dalle università.

Per meglio finalizzare l'impegno pubblico per la ricerca al progresso tecnologico va superata la via tradizionale che si limita al potenziamento degli apparati di ricerca e della sua qualificazione, badando in altri termini solo al lato dell'offerta di servizi di ricerca perchè, in tal caso, sarebbe inevitabilmente limitata la sua finalizzazione e ancor più il coinvolgimento dei potenziali beneficiari. La via alternativa che dovrebbe ispirare la riforma è quella orientata all'introduzione di nuove regole e meccanismi in grado di far emergere la «domanda» o meglio i fabbisogni innovativi anche se spesso espressi in termini generici, riservando ai produttori di ricerca di base e sperimentale la capacità di interpretarli o anche di prevenirli. A tal fine va previsto un più diretto coinvolgimento dell'utenza nelle strutture di base della ricerca e una valutazione delle attività di ricerca sulla base dei risultati. Le nuove regole dovrebbero esser auspiccate sia dai ricercatori, perchè vedrebbero avvalorata la loro attività, traendo spunti non solo dai contatti con il mondo scientifico ma anche con il sistema delle imprese; sia dai potenziali utenti (*policy makers* ed imprese) perchè potrebbero acquisire innovazioni per lo sviluppo del settore agro-alimentare o di imprese, affrancandosi da sistemi empirici di trasferimento di innovazioni (imitazione o consulenza di ditte private). Nel complesso si verrebbe a creare un sistema in cui il potenziamento della ricerca risponderebbe non solo agli interessi degli addetti ai lavori, ma anche all'interesse più vasto degli utenti nel medio-lungo periodo con indubbi vantaggi non solo in termini di consenso ma specialmente in funzione di maggiore produttività dei risultati.

Compito del nuovo ente è di occuparsi di ricerca applicata nei settori agricolo, alimentare, forestale, dell'ambiente rurale e della pesca.

Diversi i vantaggi di questa soluzione:

potenziare la figura di ricercatore applicato, delle sue capacità di sperimentazione, collegandolo più direttamente all'utenza (innanzitutto le imprese, ma anche enti ed istituzioni locali);

evitare le già ricordate duplicazioni e confusioni di ruolo con le università nell'uno e nell'altro senso;

evitare confusione nel finanziamento dei progetti;

valorizzare in modo diverso i ricercatori;

tutelare l'autonomia della ricerca applicata da quella teorica, accrescendo nel contempo la collaborazione (negli Stati Uniti ad esempio, istituti universitari ed *extension service* lavorano spesso affiancati);

difendere il settore della ricerca applicata e i relativi addetti, che altrimenti verrebbero sommati a quelli delle facoltà di agraria, aggravando ulteriormente la situazione di eccesso di personale.

La ricerca sperimentale in campo agrario in Italia è poco efficace, con la conseguenza che i prodotti della ricerca maggiormente utilizzati sono di importazione (tecnologie complesse) o di provenienza industriale.

Occorre dare maggiore responsabilità ai ricercatori, coinvolgendoli maggiormente nei progetti, dando loro maggiore libertà di azione e snellendo le procedure amministrative. Per stimolare il coinvolgimento dell'utenza, il progetto prevede un'adeguata presenza di suoi rappresentanti a livello decisionale in tutte le strutture dell'ente.

Il sistema degli IRSA è poco efficiente e molto burocratizzato: alti i costi per prodotto di ricerca ottenuto, complesse e farraginose le regole, con la conseguenza di un notevole spreco di energia e tempo per i controlli di legittimità a tutto svantaggio delle attività di ricerca.

Occorre dare maggiore autonomia operativa nell'ambito del rispetto di vincoli generali quali i programmi di attività, le risorse finanziarie, i sistemi di controllo.

Obiettivi generali del nuovo sistema di ricerca e sperimentazione è quello di mettere in moto un circolo virtuoso che, riuscendo

a cogliere le vere istanze di ricerca, riesca a svolgerle in modo responsabile, offrendo all'utenza risultati validi e utilizzabili.

Per assicurare efficienza interna ed efficacia verso l'utenza, vanno definite con chiarezza le funzioni che i diversi organismi dovranno svolgere in un'organica ripartizione tra il livello centrale, ove ha sede il nuovo ente, e quello periferico, ove svolgeranno l'attività di ricerca i dipartimenti e i laboratori.

Tra le principali funzioni da svolgersi a livello centrale, ricordiamo le seguenti:

- tutela (indirizzi generali di ricerca);
- valutazione, approvazione e finanziamento dei progetti di ricerca;
- amministrazione del personale;
- controllo della regolarità amministrativa.

Tra le funzioni che andranno svolte a livello periferico dalle unità operative di ricerca, segnaliamo le seguenti:

- preparazione dei progetti di ricerca, in collaborazione con l'utenza (soprattutto quella locale);
- richieste di finanziamento pubblico;
- richieste di finanziamento privato;
- svolgimento delle ricerche e attività sperimentali;
- gestione del personale;
- gestione amministrativa.

Il disegno di legge proposto presenta significativi aspetti di novità incentrati sulla creazione di una moderna ed efficiente struttura di ricerca, il dipartimento, dotato di ampia autonomia operativa e scientifica ed il laboratorio.

Una ricerca finalizzata all'utenza deve poter recepire indirizzi generali, disporre di finanziamenti certi ed essere disponibile a controlli sui risultati. Indispensabile a questo fine è il coordinamento con il Ministero competente (il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) che dovrebbe mantenere la funzione di tutela e non più quella, inutile nella sostanza, della vigilanza.

Il nuovo ente, per rispondere a tutte le esigenze di ricerca applicata, dovrà com-

prendere al suo interno tutte le competenze operative sparse attualmente non solo tra i ventitrè IRSA ma anche in diversi altri enti esistenti ed operanti in settori attualmente trascurati. Successivamente, tale accorpamento potrà estendersi ad altri enti analoghi vigilati da altri Ministeri o dalle regioni.

Per assicurare maggiore efficacia all'attività di ricerca, si realizza un accorpamento in dipartimento per filiera o per discipline omogenee, così da migliorare la funzionalità interna e rispondere meglio alle istanze dell'utenza. Alle nuove unità che verranno a crearsi dalla fusione di precedenti IRSA e di altri enti è affidata la formazione e lo svolgimento dei progetti di ricerca, che saranno operativamente svolti dai laboratori afferenti ai singoli dipartimenti.

Per garantire autonomia e libertà di ricerca nell'ambito degli indirizzi generali di tutela, e anche una sua più concreta finalizzazione, va evitata l'eccessiva centralizzazione delle funzioni e va favorito il potenziamento delle unità periferiche, opportunamente accorpate.

I dipartimenti di filiera rappresentano, all'interno dell'ente, le unità portanti della nuova ricerca applicata e saranno dotati di ampia autonomia operativa. I dipartimenti trovano un momento di coordinamento, di indirizzo e di controllo a livello centrale.

Solo a livello di dipartimento è infatti possibile ricercare quel collegamento operativo con l'utenza, necessario per meglio finalizzare la ricerca applicata. L'ente, con sede centrale in Roma, è formato dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal collegio dei revisori dei conti, dal comitato scientifico nazionale, dal consiglio generale dei dipartimenti e dal segretario generale.

I dipartimenti sono diretti da un direttore, in grado di soprintendere alle attività gestionali e di ricerca applicata, coadiuvato da una giunta esecutiva, da un comitato scientifico di dipartimento e da un segretario amministrativo.

Ai dipartimenti è garantita la più ampia autonomia gestionale e amministrativa, al fine di evitare eccessive burocratizzazioni,

inevitabilmente presenti se la gestione amministrativa restasse centralizzata.

La gestione è affidata al direttore, scelto anche sulla base delle sue capacità manageriali.

Sul piano operativo l'amministrazione è gestita da un segretario generale.

Le dotazioni finanziarie dei dipartimenti sono rappresentate dai finanziamenti ordinari di funzionamento distribuiti a livello nazionale, dal finanziamento pubblico dei progetti e da finanziamenti privati.

Nell'ambito di tali risorse il dipartimento articolerà il proprio programma di attività.

L'autonomia scientifica va garantita nell'ambito degli indirizzi esercitati dal Ministero tutelante e dal comitato scientifico nazionale.

Per migliorare efficienza interna e capacità di produrre risultati validi, occorre promuovere l'introduzione di nuove regole e meccanismi in grado di far emergere i fabbisogni innovativi, anche se spesso espressi in termini generici, riservando ovviamente ai ricercatori la capacità di interpretarli o anche di prevenirli.

Bisogna inoltre dare fiducia e responsabilità ai ricercatori, introducendo il finanziamento «a *budget*» dei progetti, mirato cioè ai risultati finali più che al percorso seguito dal ricercatore per realizzarli. Va sostituito il tradizionale, quanto inutile, controllo di legittimità sulle spese con un controllo sull'efficacia dei risultati da parte degli utenti potenziali (sistemi del genere sono adottati nei maggiori paesi avanzati). In tal modo viene esaltata l'autonomia gestionale

da parte del capo progetto a fronte però di una sua maggiore responsabilizzazione sui risultati, i quali condizionano la concessione dei finanziamenti successivi.

Poichè i fabbisogni di ricerca si formano a livello locale e più concretamente sono espressi da enti locali (regioni o loro organismi, industrie, imprese agricole) è necessaria la presenza di loro rappresentanti nei comitati scientifici e dei dipartimenti di filiera di loro maggiore interesse.

Il personale scientifico ed amministrativo è trasferito alla dipendenza del nuovo ente, con trattamento economico equiparato a quello universitario.

Sul piano operativo il personale viene gestito dal direttore del dipartimento

Il controllo viene esercitato a livello centrale sulla regolarità di gestione dal collegio dei revisori dei conti.

Il controllo sui risultati delle ricerche viene demandato al comitato scientifico nazionale e viene svolto sulla base di indicatori di misurazione dell'efficacia della ricerca: intermedi (solo nel caso di progetti pluriennali) e di risultato, entrambi predeterminati al momento del finanziamento del progetto di ricerca.

Il disegno di legge, in un testo snello, è incentrato solo sugli aspetti che richiedono una formulazione legislativa di tutti i principi e gli aspetti prima descritti, rinviando i dettagli operativi a regolamenti successivi.

Il testo si articola in sei titoli per un totale di 19 articoli, comprendenti anche le norme transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ISTITUZIONE, FINALITÀ, COMPITI DELL'ENTE NAZIONALE PER LA RICERCA AGROALIMENTARE E FORESTALE

Art. 1.

(Istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agroalimentare e forestale)

1. La presente legge istituisce e disciplina l'Ente nazionale per la ricerca agroalimentare e forestale nel rispetto delle indicazioni della legge 4 dicembre 1993, n. 491, nel prosieguo denominato «Ente».

2. L'Ente ha carattere strumentale, sede in Roma e articolazioni sul territorio nazionale ed è posto sotto l'indirizzo e il controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero».

3. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria e contabile e, nel rispetto della legge e delle sue finalità istituzionali, si dà ordinamenti autonomi con propri regolamenti.

4. L'Ente, dichiarato di notevole rilievo, è iscritto nella parte VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ed è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Finalità dell'Ente)

1. L'Ente ha funzione di organo di consulenza scientifica e tecnica del Ministero e delle regioni e delle province autonome in materia di produzione e trasformazione

agricola, alimentare, non alimentare e forestale. A tal fine cura lo studio, la documentazione, la ricerca e la sperimentazione in tutti i settori connessi con la materia e indirizza in tal senso la propria attività, accogliendo in proposito le indicazioni e le richieste del Ministero.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'Ente è aperto alla collaborazione con le università degli studi, le istituzioni e gli enti nazionali ed esteri, pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti scientifici, tecnici e formativi.

Art. 3.

(Soppressione e riordinamento degli enti e istituti di ricerca posti sotto la sorveglianza del Ministero)

1. Gli istituti elencati nel regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, nella legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni, e nella legge 6 giugno 1973, n.306, nonché tutti gli altri enti, uffici o istituti pubblici di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero o costituenti parte organica dello stesso Ministero, come elencati nell'allegato A della presente legge, sono soppressi.

2. Le leggi istitutive degli organismi elencati nell'allegato A sono abrogate ed il patrimonio, le strutture ed il personale di detti enti ed istituti sono trasferiti, con le modalità riportate al titolo VI, all'Ente.

3. L'Ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo agli organismi elencati nell'allegato A.

4. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti con i quali procede al riordino o alla soppressione di tutti gli enti o istituti di ricerca a carattere privato sottoposti alla vigilanza del Ministero.

5. Il decreto o i decreti governativi di cui al comma 4 dovranno rispondere ai seguenti criteri:

a) in caso di riordino o soppressione degli enti o istituti di ricerca di cui al precedente comma 4, ad essi dovranno essere attribuite funzioni che in nessun caso possano dar luogo a duplicazioni di competenze con l'Ente. Nel caso di soppressione, è fatta salva la possibilità per il personale di essere assorbito nei corrispondenti ruoli dell'Ente medesimo, previo ottenimento di positivo giudizio di idoneità attraverso concorsi pubblici riservati;

b) in caso di soppressione degli enti ed istituti di ricerca di cui al comma 4, dovranno essere indicate le modalità per il trasferimento delle loro strutture e del loro patrimonio all'Ente.

TITOLO II

ORGANI E AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

Art. 4.

(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato scientifico nazionale;
- d) il consiglio generale dei dipartimenti;
- e) il segretario generale;
- f) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

(Il presidente)

1. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che sceglie in una terna di personalità del mondo della cultura, della scienza o dell'agricoltura proposta dal Mini-

stro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, ne dirige l'attività scientifica, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico nazionale e il consiglio generale dei dipartimenti, attua l'esecuzione delle delibere degli stessi consigli, nomina i vicepresidenti scegliendoli fra i membri degli stessi. Nomina i direttori dei dipartimenti e dei laboratori su indicazione del consiglio generale dei dipartimenti.

3. Il presidente dura in carica un quadriennio e può essere confermato una sola volta. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni nei diversi consigli sono esercitate dai vicepresidenti.

4. Gli emolumenti spettanti al presidente sono determinati dal Ministero del tesoro su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 6.

(Il consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ente. In particolare:

a) definisce, sentito il consiglio generale dei dipartimenti, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e del personale;

b) approva sulla base di un piano pluriennale formulato dal comitato scientifico nazionale i programmi annuali di attività dell'Ente;

c) approva, sentito il consiglio generale dei dipartimenti, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché i regolamenti per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Ente;

d) approva i regolamenti di organizzazione dell'Ente e quelli specifici per il personale;

e) approva il bilancio consuntivo;

f) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

g) delibera l'accensione e la cancellazione di ipoteche, l'accettazione di crediti, lasciti e donazioni disposti a favore dell'Ente;

h) delibera l'autorizzazione a stare e resistere in giudizio nonchè a transigere;

i) delega al presidente le autorizzazioni alla spesa nei limiti fissati dal regolamento di contabilità;

l) può delegare ai responsabili delle diverse strutture che compongono l'Ente, in materie specificatamente determinate da delibera, l'esercizio di funzioni amministrative o lo svolgimento di determinati compiti;

m) delibera, su parere motivato del comitato scientifico nazionale, di cui all'articolo 7, e del consiglio generale dei dipartimenti, di cui all'articolo 8, sulle proposte di adesione da parte di altri organismi di ricerca o comunque su modifiche nella composizione dei dipartimenti.

2. Il consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite con apposito regolamento.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri nominati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che comprendono:

a) il presidente;

b) due rappresentanti del Ministero;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) tre rappresentanti delle regioni e province autonome indicati dal comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale.

4. Partecipa al consiglio di amministrazione con voto consultivo il segretario generale dell'Ente; svolge le funzioni di segretario il dirigente della segreteria amministrativa.

5. Le designazioni dei componenti il consiglio devono rispettare criteri di professio-

nalità in coerenza con le finalità dell'Ente; i membri nominati restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

6. Il consiglio delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno due terzi dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Gli emolumenti spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 7.

(Il comitato scientifico nazionale)

1. Il comitato scientifico nazionale è l'organo di direzione scientifica dell'Ente, ed ha il compito di definire, coordinare e supervisionare l'attività scientifica dell'Ente controllando, per ciascun ambito disciplinare o di filiera, il mantenimento di un adeguato livello scientifico sia in fase di impostazione che in fase di esecuzione dei progetti di ricerca.

2. Il comitato scientifico nazionale riunisce i dipartimenti disciplinari o di filiera nei quali è articolata l'attività dell'Ente, di cui all'articolo 11.

3. Il comitato scientifico nazionale è formato da:

- a) il presidente dell'Ente;
- b) i direttori scientifici dei dipartimenti di cui all'articolo 11;
- c) quattro ricercatori interni dell'Ente, eletti dal personale di ruolo con profilo di ricercatore;
- d) quattro direttori dei laboratori di ricerca di cui all'articolo 12, eletti dai direttori dei laboratori di ricerca;
- e) quattro professori universitari, indicati dal comitato universitario nazionale, docenti in discipline affini a quelle studiate nei dipartimenti.

4. Partecipa al comitato scientifico nazionale il segretario generale dell'Ente; svolge le funzioni di segretario il dirigente delle relazioni esterne e servizi tecnici.

5. I componenti il comitato scientifico nazionale durano in carica per un periodo di tre anni, e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

6. Il comitato scientifico nazionale si riunisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, ed ha il compito di:

a) predisporre, in base alle esigenze conoscitive prioritarie ravvisabili all'interno dei dipartimenti di cui al precedente comma 2, la proposta del programma interdisciplinare di ricerca dell'Ente, definito su base pluriennale accompagnato dalle relative articolazioni;

b) raccogliere e valutare i progetti e le proposte di ricerca elaborati e predisposti dai dipartimenti.

c) portare all'approvazione del consiglio di amministrazione i programmi ed i progetti di cui alle lettere a) e b), con i relativi tempi e costi di realizzazione, nonché le relazioni sullo stato di avanzamento degli stessi e sui risultati conseguiti alla loro scadenza;

d) controllare lo stato di avanzamento delle ricerche svolte dai laboratori nell'ambito dei dipartimenti di afferenza, sulla base di indicatori di risultato predeterminati al momento del finanziamento del progetto di ricerca.

Art. 8.

(Il consiglio generale dei dipartimenti)

1. Il consiglio generale dei dipartimenti ha il compito di coordinare l'attività amministrativa dell'Ente, e di avanzare proposte al consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio generale dei dipartimenti, presieduto dal presidente dell'Ente, è composto dai direttori dei dipartimenti.

3. Partecipa al consiglio generale dei dipartimenti con diritto di voto il segretario generale dell'Ente; svolge le funzioni di segretario il dirigente centrale delle relazioni esterne e servizi tecnici.

4. Il consiglio generale dei dipartimenti si riunisce periodicamente, con cadenza almeno quadrimestrale, ed ha il compito di:

a) esaminare e proporre soluzioni in materia di utilizzazione e di destinazione dei beni patrimoniali, amministrazione, riparto del personale;

b) esaminare e proporre programmi comuni di acquisto e utilizzazione di attrezzature per migliorare il coordinamento tra i dipartimenti.

Art. 9.

(Il segretario generale)

1. La segreteria generale è costituita da tutti gli uffici e servizi dell'Ente che curano l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio generale dei dipartimenti, nonché la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

2. A capo della segreteria è posto il segretario generale, nominato dal presidente dell'Ente previa selezione tra candidati di provata esperienza manageriale. L'esperienza potrà essere stata maturata anche all'esterno della pubblica amministrazione.

3. Il segretario generale è assunto con un contratto a tempo determinato di tipo privatistico di durata triennale, rinnovabile; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio generale dei dipartimenti e del comitato scientifico nazionale, alle quali riferisce sugli aspetti amministrativi e gestionali dell'Ente.

4. La segreteria generale è articolata in tre sezioni:

- a) amministrazione centrale;
- b) relazioni esterne e servizi tecnici;
- c) coordinamento dipartimentale.

5. La sezione amministrativa centrale raggruppa al proprio interno i seguenti uffici:

- a) legislativo e affari generali;
- b) personale e rapporti sindacali;
- c) programmazione e finanze;
- d) ragioneria.

6. A capo della sezione amministrativa centrale è posto un dirigente centrale, assunto dal presidente dell'Ente, sentito il segretario generale, tra persone anche non provenienti dai ruoli della pubblica amministrazione. Il dirigente centrale, se prescelto tra funzionari provenienti dalla carriera amministrativa pubblica, deve essere in possesso di adeguato titolo rilasciato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il dirigente centrale è assunto con contratto a tempo determinato di tipo privatistico con durata di tre anni, rinnovabile.

7. La sezione relazioni esterne e servizi tecnici assicura lo svolgimento di particolari funzioni tecniche di supporto all'attività di ricerca ed è suddivisa nei seguenti uffici:

- a) servizi informatici;
- b) stampa, documentazione, divulgazione e sviluppo;
- c) rapporti con organismi ed istituzioni internazionali, nazionali e regionali;
- d) edilizia e impiantistica;
- e) servizi economici.

8. A capo della sezione relazioni esterne e servizi tecnici è posto un dirigente centrale, assunto dal presidente dell'Ente, sentito il segretario generale, tra persone di elevato profilo tecnico-manageriale con una buona conoscenza di almeno due lingue straniere, tra cui la lingua inglese, anche provenienti dalla pubblica amministrazione. Il dirigente centrale è assunto con contratto a tempo determinato di tipo privatistico con durata di tre anni, rinnovabile.

9. La sezione coordinamento dipartimentale assicura il collegamento e l'interscambio di informazioni in materia di attività scientifica tra i singoli dipartimenti e laboratori localizzati sul territorio nazionale.

10. A capo della segreteria per il coordinamento dipartimentale è posto un dirigente centrale, assunto dal presidente dell'Ente, sentito il segretario generale, tra persone di elevato profilo tecnico-scientifico, anche provenienti dalla pubblica amministrazione, preferibilmente munito del titolo di dottorato di ricerca. Il dirigente centrale è assunto con contratto a tempo determinato di tipo

privatistico con durata di tre anni, rinnovabile.

11. A capo degli uffici di cui al presente articolo sono posti altrettanti dirigenti assunti per concorso pubblico anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione, purchè in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

Art. 10.

(Il collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è così composto:

- a) un dirigente del Ministero del tesoro, che lo presiede;
- b) un dirigente del Ministero;
- c) un dirigente del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I componenti il collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutiva.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita tutte le funzioni ed i compiti spettantigli a norma di legge ed in particolare:

- a) esamina i bilanci dell'Ente predisponendo la relazione di accompagnamento;
- b) esamina gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione e formula eventuali osservazioni al presidente dell'Ente;
- c) controlla la gestione finanziaria dell'Ente.

4. Gli emolumenti spettanti ai componenti il collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI RICERCA

Art. 11.

(I dipartimenti)

1. I dipartimenti, in numero di otto, raggruppano laboratori operanti in settori di-

sciplinari omogenei per finalità e metodo di ricerca, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e coordinano l'indirizzo scientifico dei laboratori stessi. I dipartimenti derivano dalla fusione per filiera o per disciplina degli Istituti o di loro parti elencati e descritti negli allegati A e B alla presente legge. I dipartimenti hanno autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria nell'organizzazione della ricerca nell'ambito dei regolamenti per l'amministrazione, la contabilità e la finanza deliberati dal consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione, su progetto del consiglio generale dei dipartimenti, trascorsi cinque anni dall'attivazione dell'Ente, a seguito di motivate esigenze scientifiche, potrà modificare la natura disciplinare e la consistenza numerica dei dipartimenti in prima istanza attivati.

3. Sono organi di ciascun dipartimento:

- a) il direttore;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il consiglio del dipartimento;
- d) il comitato tecnico-scientifico.

4. Il direttore del dipartimento è nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali fra docenti universitari di prima fascia o fra ricercatori di equivalente livello professionale posti in aspettativa.

5. La carica di direttore ha una durata triennale ed è rinnovabile una sola volta; presuppone un impegno a tempo pieno ed è regolamentata con un contratto a tempo determinato di tipo privatistico.

6. Il direttore è coadiuvato nella sua attività da una giunta esecutiva composta da quattro membri eletti da tutto il personale di ruolo. Ha durata triennale e i membri possono essere rinnovati nella carica una sola volta.

7. Il direttore è coadiuvato per i compiti gestionali ed amministrativi da un segretario amministrativo nei ruoli dell'Ente.

8. Compito del direttore del dipartimento è il coordinamento e la prima valutazione delle proposte di progetti di ricerca avanzati dai laboratori che compongono settori disciplinari omogenei, la ricerca di collabora-

zioni con istituzioni scientifiche esterne all'Ente e al dipartimento che posseggono obiettivi simili, il controllo e la verifica della produzione scientifica del personale di ricerca afferente al dipartimento e ai laboratori, la gestione operativa dell'intero dipartimento.

9. Il consiglio del dipartimento è presieduto dal direttore ed è composto da tutto il personale di ruolo.

10. Il consiglio del dipartimento provvede all'adozione dei piani e dei programmi dei dipartimenti e può intervenire esprimendo pareri su aspetti scientifici, tecnici e funzionali che investono la vita del dipartimento, quali l'affidamento di progetti di ricerca ai laboratori, il riparto delle risorse, la gestione del personale ricercatore e non.

11. Per ciascun dipartimento viene costituito un comitato tecnico-scientifico composto da:

a) il direttore del dipartimento, che lo presiede;

b) i direttori dei laboratori afferenti;

c) due rappresentanti delle regioni e province autonome indicati dal comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali;

d) due rappresentanti scelti dal presidente dell'Ente tra quelli segnalati dalle istituzioni di ricerca esterne aderenti;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative.

12. Il comitato viene nominato dal presidente; i componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

13. Il comitato tecnico-scientifico provvede alla elaborazione dei piani e dei programmi di attività, esprime pareri sulle attività dei laboratori e può intervenire sui diversi aspetti scientifici e tecnici che investono l'area di ricerca coperta dal dipartimento. Può esprimere pareri sulla priorità degli obiettivi della ricerca, sui programmi di assistenza e di sviluppo tecnico e fornire indicazioni per raccordare le azioni di assistenza tecnica con la ricerca e la sperimentazione di area.

14. Il comitato esprime parere sulla formulazione delle proposte di riparto delle risorse fra i diversi laboratori afferenti.

15. Alle attività di ricerca possono partecipare altri organismi regionali di ricerca e sperimentazione alla cui dotazione finanziaria e strutturale provvedono le regioni interessate.

Art. 12.

(I laboratori di ricerca)

1. L'attività di ricerca dell'Ente che può essere anche di tipo interdisciplinare, è svolta nell'ambito dei laboratori che operano sul territorio nell'ambito del dipartimento di afferenza. I laboratori posseggono un'unica localizzazione geografica, dispongono di adeguate strutture immobiliari ed apparecchiature tecnico-scientifiche e non possono superare il numero complessivo di sessanta unità.

2. Ciascun laboratorio ha una propria dotazione organica composta da ricercatori, personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, secondo le specificità di ciascuna unità. Nel laboratorio possono operare unità a contratto sulla base dei progetti di ricerca di iniziativa del laboratorio stesso o affidati a questo dal dipartimento. Può essere soggetto attivo per la definizione di contratti di ricerca nei limiti e con le modalità specificate dal regolamento del dipartimento di afferenza.

3. La responsabilità scientifica, amministrativa, finanziaria, organizzativa e del personale è affidata al direttore del laboratorio. Il direttore, eletto tra il personale del laboratorio nei ruoli della sperimentazione, viene nominato dal presidente dell'Ente.

4. Ciascun dipartimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, propone tramite il comitato scientifico nazionale al consiglio di amministrazione la definizione dei laboratori che lo compongono e la loro dislocazione territoriale.

5. Possono essere costituiti raggruppamenti di laboratori per il conseguimento di obiettivi specifici e per conseguire economie di gestione.

TITOLO IV
IL PERSONALE

Art. 13.

(Il personale scientifico)

1. Il reclutamento del personale di ricerca nei ruoli dell'Ente avviene di norma mediante concorsi pubblici, suddivisi per classi, banditi dal presidente dell'Ente su richiesta formulata dal consiglio generale dei dipartimenti.

2. L'organico del personale di ricerca è suddiviso in tre classi:

a) dirigente di ricerca, equiparato ai fini del trattamento giuridico, economico e di progressione di carriera ai professori universitari ordinari in regime di tempo pieno; a tale classe si accede tramite concorso per titoli;

b) primi ricercatori, equiparati ai professori universitari associati in regime di tempo pieno; a tale classe si accede mediante concorso per titoli ed esami;

c) ricercatori, equiparati ai ricercatori universitari; a tale classe si accede mediante concorso per titoli ed esami;

3. I posti vacanti dell'organico di dirigenti di ricerca e di primi ricercatori possono essere coperti per trasferimento di professori universitari ordinari ed associati con accordo tra la presidenza dell'Ente e l'università degli studi di provenienza, su parere favorevole del consiglio generale dei dipartimenti.

4. Per lo svolgimento di particolari compiti, oltre che per quelli di direttore di dipartimento, l'Ente può assumere personale di ricerca con contratto a tempo determinato di tipo privatistico su delibera del presidente e sentiti i dipartimenti interessati.

5. A valere sui fondi appositamente stanziati in bilancio, il presidente dell'Ente può bandire borse di studio per l'addestramento alla ricerca, da destinarsi ai diplomati e laureati, cittadini italiani e dell'Unione europea.

6. Il personale di ricerca svolge la propria attività, in piena autonomia scientifica e nel rispetto dei programmi di attività approvati dagli organismi dell'Ente a ciò preposti, presso il laboratorio a cui è assegnato.

7. Il personale di ricerca, per motivate necessità e a seguito di richiesta dell'interessato o del direttore del dipartimento di dipendenza e della relativa delibera del consiglio di amministrazione, può essere trasferito presso altro laboratorio e destinato a compiti affini a quelli precedentemente svolti.

8. Il personale di ricerca è sottoposto, con cadenza triennale, alla valutazione della produttività scientifica e dell'attività prestata da parte di una commissione nominata dal presidente dell'Ente su indicazione del consiglio generale dei dipartimenti. Le risultanze delle valutazioni costituiscono elementi di giudizio per il rinnovo degli incarichi.

9. Nella piena attuazione della presente legge il personale di ricerca trasferito dalle diverse strutture soppresse afferirà all'Ente secondo le modalità indicate al titolo VI.

Art. 14.

(Il personale non ricercatore)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale non ricercatore dell'Ente sono regolati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Fino alla emanazione di specifico decreto del Presidente della Repubblica che renda esecutivo un nuovo accordo sindacale concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'ordinamento del personale dell'Ente è articolato nei livelli professionali riportati nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, secondo la collocazione dei profili professionali di cui alla tabella 1 annessa allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

3. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il personale degli Istituti ed enti

di cui all'articolo 2, comma 1, è trasferito all'Ente e conserva l'anzianità di qualifica, di profilo e di livello acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 4.

4. Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e per gli affari regionali e del tesoro, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che definisca le modalità per il trasferimento del personale degli Istituti di cui all'articolo 2, comma 1, nei corrispondenti profili e livelli professionali dell'Ente, così come stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e successive modificazioni.

TITOLO V

LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 15.

(Finanziamenti)

1. L'Ente provvede al proprio funzionamento con:

a) un contributo annuale determinato dalla legge finanziaria su base triennale, di entità tale da garantire il funzionamento ordinario dell'Ente;

b) un contributo a valere sul bilancio del Ministero, di entità determinata sulla base di specifici programmi di preminente interesse del Ministero stesso, sentito il comitato proponente di cui all'articolo 3 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e la consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), della medesima legge n. 491 del 1993;

c) contributi di ricerca derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati, regionali, nazionali, esteri, sovranazionali o internazionali stipulate dall'Ente;

d) rendite del proprio patrimonio;

e) proventi di prestazioni conto terzi effettuate dai laboratori o derivanti da progetti svolti in collaborazione con altre strutture pubbliche o private.

2. I regolamenti per l'amministrazione e la finanza dell'Ente che verranno predisposti a cura del consiglio di amministrazione come previsto dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 6 definiscono le modalità di ripartizione dei finanziamenti tra le strutture operative dell'Ente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(Commissariamento dell'Ente)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è tenuto ad attivare tutte le procedure necessarie per giungere alla nomina e all'insediamento di tutti gli organi descritti nei precedenti articoli, comprese le nomine dei dirigenti indispensabili.

2. Per la fase organizzativa dell'Ente, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nominerà, presiedendola, una commissione di esperti composta dal direttore generale della produzione agricola del Ministero, da due ex-presidenti e da due direttori degli istituti soppressi, da due rappresentanti delle regioni e province autonome, da due studiosi di chiara fama di discipline afferenti l'agricoltura e da un dirigente del Ministero con funzione di segretario.

3. Entro dieci mesi dall'insediamento, la commissione effettuerà la ricognizione delle strutture afferite, suggerirà soppressioni, accorpamenti, eventuale istituzione di nuove sedi per i laboratori, sulla base delle indicazioni degli articoli 11 e 12. Indicherà

altresì la consistenza degli organici provvisori da assegnare alle nuove strutture.

4. I membri della commissione di cui al comma 2 non potranno rivestire cariche nel consiglio di amministrazione, nel comitato scientifico nazionale o nel consiglio generale dei dipartimenti prima che siano trascorsi cinque anni dalla scadenza del loro mandato di componenti la commissione medesima.

5. La durata della commissione non potrà essere superiore ad un anno.

6. Gli emolumenti spettanti ai componenti la commissione di cui al comma 2 sono determinati dal commissario.

Art. 17.

(Il collegio straordinario dei revisori dei conti)

1. Subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione dei Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro, nomina un collegio straordinario dei revisori dei conti, composto da cinque membri, di cui tre designati dal Ministro del tesoro.

2. Le funzioni di presidente del collegio straordinario dei revisori dei conti sono assunte da uno dei tre membri designati al Ministro del tesoro, su indicazione del medesimo Ministro.

3. Il collegio straordinario dei revisori dei conti ha il compito di eseguire accurate verifiche amministrative sugli istituti ed enti di ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, onde accertare l'esistenza di problemi amministrativi, finanziari e gestionali eventualmente presenti all'interno degli istituti ed enti medesimi.

4. In concomitanza con il termine di commissariamento dell'Ente, il collegio straordinario dei revisori dei conti sarà disciolto e sarà sostituito dal collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 10.

5. I componenti il collegio straordinario dei revisori dei conti, di cui al precedente comma 1, non potranno essere nominati a far parte

del collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 10, prima che siano trascorsi sei anni dall'esaurimento del loro mandato nel collegio straordinario medesimo.

Art. 18.

(Provvedimenti per il personale)

1. Entro sei mesi dalla conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 16, il consiglio di amministrazione dell'Ente adotta provvedimenti per l'assegnazione del personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione del Ministero in servizio presso gli istituti ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, anche in sovrannumero nei corrispondenti posti disponibili presso l'Ente.

2. Il personale degli istituti ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, può esercitare, prima dell'assegnazione, il diritto dell'opzione per i ruoli del personale statale del Ministero. In tal caso detto personale sarà assoggettato alla mobilità prevista dalla normativa vigente. Potranno essere realizzati accordi per il trasferimento di personale presso le regioni e province autonome.

Art. 19.

(Gestione provvisoria degli istituti soppressi)

1. Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la cessazione del regime commissariale, al fine di assicurare il completamento delle attività di ricerca in atto presso gli istituti soppressi la gestione amministrativa degli stessi sarà attuata dalle preesistenti strutture e saranno riservate al commissario le sole funzioni decisionali e di controllo precedentemente riservate ai soppressi consigli di amministrazione.

2. La direzione degli istituti soppressi per lo stesso periodo sarà espletata dagli attuali direttori.

3. Le risorse finanziarie degli istituti soppressi, fino alla completa emanazione dei regolamenti amministrativo, contabile e finanziario, restano disponibili per la normale attività degli istituti stessi.

ALLEGATO
(articoli 3 e 11)

ELENCO ISTITUTI SOPPRESSI

1. Istituto sperimentale agronomico.
2. Istituto sperimentale lattiero-caseario.
3. Istituto sperimentale per il tabacco.
4. Istituto sperimentale per la cerealicoltura.
5. Istituto sperimentale per la floricoltura.
6. Istituto sperimentale per la frutticoltura.
7. Istituto sperimentale per l'agrumicoltura.
8. Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola.
9. Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante.
10. Istituto sperimentale per la patologia vegetale.
11. Istituto sperimentale per la selvicoltura.
12. Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura.
13. Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica delle produzioni agricole.
14. Istituto sperimentale per la viticoltura.
15. Istituto sperimentale per la zoologia agraria.
16. Istituto sperimentale per la zootecnia.
17. Istituto sperimentale per le colture foraggere.
18. Istituto sperimentale per le colture industriali.
19. Istituto sperimentale per l'elaiotecnica.
20. Istituto sperimentale per l'enologia.
21. Istituto sperimentale per l'olivicoltura.
22. Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.
23. Istituto sperimentale per l'orticoltura.
24. Istituto nazionale economia agraria (INEA).
25. Istituto nazionale per la nutrizione.
26. Istituto nazionale per la fauna selvatica.
27. Laboratorio centrale di idrobiologia.
28. Ufficio centrale di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche.
29. Gabinetto per le analisi entomologiche.
30. Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM).

ALLEGATO
(articolo 11)ELENCO DEI DIPARTIMENTI DI NUOVA ISTITUZIONE E POSSIBILE AGGREGAZIONE
DEGLI ISTITUTI SOPPRESSI

<i>Dipartimenti</i>	<i>Istituti soppressi</i>
1. Coltivazioni erbacee	Cerealicoltura, Colture foraggere
2. Ortoflorofrutticoltura	Viticoltura, Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura, Orticoltura, Floricoltura
3. Produzioni animali	Lattiero-caseario, Zootecnia, Istituto centrale di ricerca applicata al mare, Laboratorio centrale idrobiologia
4. Chimico-biologico e difesa delle produzioni	Nutrizione delle piante, Patologia vegetale, Zoologia agraria, Gabinetto analisi entomologiche
5. Trasformazioni industriali e alimentari	Colture industriali, Elaiotecnica, Enologia, Tabacco, Valorizzazione tecnologica delle produzioni agricole, Istituto nazionale per la nutrizione
6. Ingegneria agraria e scienza del suolo	Agronomico, Studio e difesa del suolo, Meccanizzazione
7. Ambiente	Assestamento forestale e Alpicoltura, Ufficio centrale di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, Fauna selvatica
8. Economia agraria	Istituto nazionale di economia agraria

